



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 02/05/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 468

Legge regionale n. 26/06 - Articoli nn. 38 e 40 - Contributo ai cittadini pugliesi portatori di handicap psicofisici che si avvalgono del "metodo Doman o Vojta o Fay" - Criteri e modalità attuativi.

L'Assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 e confermate dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce:

Con la L.R. 9 agosto 2006, n. 26, art. 38, la Regione Puglia ha stabilito di partecipare, con la concessione di un contributo, alle spese non coperte dal Fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici, residenti in Puglia da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che si avvalgono del "metodo Doman o Vojta o Fay", quale trattamento riabilitativo di centri specializzati.

Con determinazione dirigenziale n. 280/06, è stata impegnata la somma indicata dall'art. 40 pari ad Euro 150.000,00.

Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale deve definire con apposita deliberazione le modalità di presentazione delle domande di contributo e di accreditamento delle relative somme alle ASL di residenza territorialmente competenti (art. 39).

Si propongono, pertanto, i seguenti criteri attuativi

- a) hanno diritto al contributo tutti i cittadini portatori di handicap psicofisico, ovvero, in loro vece, coloro che esercitano la patria potestà;
- b) il richiedente deve risultare residente nella Regione Puglia da almeno un anno;
- c) l'handicap deve essere attestato ai sensi della legge 104/92;
- d) l'applicazione del metodo Doman, o Vojta, o Fay presso centri specializzati in Italia e all'estero deve essere prescritta da uno specialista della competente disciplina in servizio presso strutture pubbliche o private accreditate;
- e) sono ammissibili le spese documentate non coperte da concorso sanitario;
- f) tra le spese ammissibili rientrano quelle di viaggio, di vitto ed alloggio per la persona con disabilità e per un accompagnatore;
- g) qualora sia attestata la necessità della presenza dei due genitori dell'assistito quale coinvolgimento attivo costituente parte essenziale del programma di rieducazione motoria e di sviluppo psicofisico dei cerebrolesi, il contributo per le spese deve essere inteso per due accompagnatori e non per uno solo;
- h) i soggetti interessati, al solo fine dell'assegnazione del contributo, devono richiedere alle ASL una preventiva autorizzazione indicando il costo del trattamento riabilitativo sulla scorta delle tariffe applicate dai Centri prescelti unitamente ad una previsione di massima delle altre spese di cui al precedente

punto f);

i) all'istanza di autorizzazione deve essere allegato il certificato o l'autodichiarazione di residenza del richiedente, tutta la documentazione attestante il diritto al contributo e la prescrizione dello specialista così come specificato nei punti precedenti;

l) i Direttori Generali delle ASL, prima di rilasciare la prescritta autorizzazione, verificato l'effettivo possesso dei requisiti, devono richiedere la disponibilità finanziaria al Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della salute che la rilascerà sino all'esaurimento, dei fondi assegnati al competente capitolo del bilancio regionale seguendo l'ordine cronologico di arrivo al proprio registro di protocollo;

m) la procedura di cui ai precedenti punti h) e i) deve essere ripetuta ad ogni ciclo riabilitativo;

n) a conclusione del ciclo di riabilitazione, i soggetti interessati, con riferimento alla già acquisita autorizzazione preventiva, chiedono al Direttore generale della ASL l'assegnazione del contributo presentando la documentazione delle spese sostenute con l'indicazione del codice fiscale;

o) a corredo dell'istanza di liquidazione del contributo, deve essere prodotta una dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, con la quale il richiedente attesti che per il trattamento in questione non è stato richiesto e/o ottenuto alcun contributo da parte di altri enti pubblici;

p) il Direttore generale della ASL, a seguito della dovuta positiva istruttoria circa la validità della documentazione prodotta, procede alla liquidazione del contributo inviando, successivamente, all'Assessorato regionale alle Politiche della salute, Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una scheda riepilogativa, degli interventi contributivi effettuati al fine del rimborso di quanto anticipato;

q) la partecipazione regionale, così come stabilito nei punti precedenti, è fissata nella misura massima del 80% del totale delle documentate spese sostenute;

r) per l'anno 2006, sempre nel limite dei già impegnati fondi indicati dall'art. 40 della L.R. n. 26106, pari ad Euro 150.000, i Direttori generali potranno raccogliere le istanze degli aventi diritto per le quali il Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica procederà all'assegnazione dei contributi seguendo l'ordine cronologico di effettuazione dei cicli di riabilitazione.

COPERTURA FINANZIARIA

Il costo complessivo massimo di Euro 150.000,00 riveniente dal presente provvedimento trova copertura sull'impegno di spesa assunto sul capitolo 721028 - u.p.b. 12.02.01 con determinazione dirigenziale n. 280/06. Alla relativa liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.

Il Dirigente d'Ufficio

Dott. Pasquale Gentile

- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di stabilire i seguenti criteri attuativi per la concessione dei contributi, ex art. 38 - 39 della L.R. n. 26/06, ai cittadini pugliesi portatori di handicap psicofisici che applicano il "metodo Doman o Vojta o Fay":

a) hanno diritto al contributo tutti i cittadini portatori di handicap psicofisico, ovvero, in loro vece, coloro che esercitano la patria potestà;

b) il richiedente deve risultare residente nella Regione Puglia da almeno un anno;

c) l'handicap deve essere attestato ai sensi della legge 104/92;

d) l'applicazione del metodo Doman, o Vojta, o Fay presso centri specializzati in Italia e all'estero deve essere prescritta da uno specialista della competente disciplina in servizio presso strutture pubbliche o private accreditate;

e) sono ammissibili le spese documentate non coperte da concorso sanitario;

f) tra le spese ammissibili rientrano quelle di viaggio, di vitto ed alloggio per la persona con disabilità e per un accompagnatore;

g) qualora sia attestata la necessità della presenza dei due genitori dell'assistito quale coinvolgimento attivo costituente parte essenziale del programma di rieducazione motoria e di sviluppo psicofisico dei cerebrolesi, il contributo per le spese deve essere inteso per due accompagnatori e non per uno solo;

h) i soggetti interessati, al solo fine dell'assegnazione del contributo, devono richiedere alla ASL una preventiva autorizzazione indicando il costo del trattamento riabilitativo sulla scorta delle tariffe applicate dai Centri prescelti unitamente ad una previsione di massima delle altre spese di cui al precedente punto f);

i) all'istanza di autorizzazione deve essere allegata, unitamente al certificato o all'autodichiarazione di residenza del richiedente e a tutta la documentazione attestante il diritto al contributo, la prescrizione dello specialista così come specificato nei punti precedenti;

l) i Direttori Generali delle ASL, prima di rilasciare la prescritta autorizzazione, verificato l'effettivo possesso dei requisiti, devono richiedere la disponibilità finanziaria al Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della salute che la rilascerà sino all'esaurimento dei fondi assegnati al competente capitolo del bilancio regionale seguendo l'ordine cronologico di arrivo al proprio registro di protocollo;

m) la procedura di cui ai precedenti punti h) e i) deve essere ripetuta ad ogni ciclo riabilitativo;

n) a conclusione del ciclo di riabilitazione, i soggetti interessati, con riferimento alla già acquisita autorizzazione preventiva, chiedono al Direttore generale della ASL l'assegnazione del contributo presentando la documentazione delle spese sostenute con l'indicazione del codice fiscale;

o) a corredo dell'istanza di liquidazione del contributo, deve essere prodotta una dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, con la quale il richiedente attesti che per il trattamento in questione non è stato richiesto e/o ottenuto alcun contributo da parte di altri enti pubblici;

p) il Direttore generale della ASL, a seguito della dovuta positiva istruttoria circa la validità della documentazione prodotta, procede alla liquidazione del contributo inviando, successivamente, all'Assessorato regionale alle Politiche della salute, Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, una scheda riepilogativa degli interventi contributivi effettuati al fine del rimborso di quanto anticipato;

q) la partecipazione regionale, così come stabilito nei punti precedenti, è fissata nella misura massima del 80% del totale delle documentate spese sostenute;

r) per l'anno 2006, sempre nel limite dei già impegnati fondi indicati dall'art. 40 della L.R. n. 26/06, pari

ad Euro 150.000, i Direttori generali delle ASL potranno raccogliere le istanze degli aventi diritto per le quali il Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica procederà all'assegnazione dei contributi seguendo l'ordine cronologico di effettuazione dei cicli di riabilitazione.

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
